

Deliberazione (naz.) 16 settembre 2026, n. 6/ALBO/CN

Criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di gestione dei centri di raccolta di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 26 marzo 2026 (Sostituzione deliberazioni n. 2 del 20 luglio 2009 e n. 7 del 21 novembre 2018)

emanato/a da: **Comitato Naz. Albo Naz. Gestori Ambientali**

IL COMITATO NAZIONALE DELL' ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, l'articolo 212;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 8 ottobre 1996, modificato con decreto 23 aprile 1999, recante modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese esercenti attività di trasporto dei rifiuti;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120, recante il "Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali";

Visto, in particolare, l'articolo 11, comma 4, del predetto decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale affida al Comitato nazionale il compito di stabilire i criteri specifici, le modalità e i termini per la dimostrazione dell'idoneità tecnica e della capacità finanziaria delle imprese che fanno domanda d'iscrizione all'Albo;

Vista la delibera del Comitato nazionale n. 2 del 20 luglio 2009, recante "criteri ed i requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di gestione dei centri di raccolta di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, modificato con decreto 13 maggio 2009, di attuazione dell'articolo 183, comma 1, lettera cc), del D. Lgs. 152/06, e successive modificazioni e integrazioni";

Vista la delibera del Comitato nazionale n. 7 del 21 novembre 2018, recante modifiche alla deliberazione n. 2 del 20 luglio 2009;

Vista la delibera del Comitato nazionale n. 6 del 26 novembre 2025, recante "requisiti del responsabile tecnico di cui agli articoli 12 e 13 del decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2014, n. 120";

Visto il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 26 marzo 2026, recante "disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato di cui all'articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in prosieguo denominati centri di raccolta", che ha ridefinito le caratteristiche tecnico-strutturali, i requisiti per la gestione e il funzionamento, i rifiuti conferibili e le modalità di gestione dei medesimi ed ha abrogato il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008 DM recante "disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche"; e il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 maggio 2009 recante "Modifica del decreto 8 aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche";

Visto, in particolare, l'articolo 3, comma 1, del predetto decreto 26 marzo 2026, il quale dispone che il soggetto che gestisce il centro di raccolta sia iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 1

"Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani" di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto 3 giugno 2014, n. 120;

Visto, altresì, l'articolo 3, comma 2, del medesimo decreto 26 marzo 2026, il quale prevede che il Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali stabilisce con propria delibera i criteri, le modalità e i termini per la dimostrazione della idoneità tecnica nonché della capacità finanziaria per lo svolgimento dell'attività dei centri di raccolta;

Ritenuto, a seguito delle suddette novità normative, di dover procedere all'abrogazione e sostituzione della deliberazione n. 2 del 20 luglio 2009 e della deliberazione n. 7 del 21 novembre 2018 che l'ha modificata;

DELIBERA

Articolo 1 - requisiti per l'iscrizione

1. I soggetti che intendono iscriversi all'Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di gestione dei centri di raccolta devono:

- a) dimostrare i requisiti di cui all'articolo 10, comma 2 del decreto 3 giugno 2014, n. 120;
- b) dimostrare la dotazione minima di personale addetto individuata nell'allegato 1;
- c) dimostrare la qualificazione, la formazione e l'addestramento del personale addetto secondo le modalità di cui all'allegato 2;
- d) nominare almeno un responsabile tecnico munito dei requisiti stabiliti per la categoria 1 dalla delibera del Comitato nazionale n. 6 del 26 novembre 2025;
- e) dimostrare il requisito di capacità finanziaria con gli importi individuati nell'allegato 3. Tale requisito è dimostrato con le modalità di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, ovvero mediante attestazione di affidamento bancario rilasciata da imprese che esercitano attività bancaria secondo lo schema riportato nell'allegato 4.

2. I soggetti già iscritti nella categoria 1 che intendono integrare l'iscrizione nella categoria stessa per lo svolgimento dell'attività di gestione dei centri di raccolta dimostrano i requisiti di cui al comma 1, lettere b), c) ed e).

Articolo 2 - garanzie finanziarie

1. L'iscrizione di cui all'articolo 1 è subordinata alla prestazione di idonea garanzia finanziaria ai sensi dell'articolo 17 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, per i soli rifiuti urbani pericolosi e secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'ambiente 8 ottobre 1996, modificato con decreto 23 aprile 1999.

2. I soggetti già iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 1 non sono tenuti alla prestazione di ulteriori garanzie finanziarie a condizione che l'attività di gestione dei centri di raccolta non comporti variazione dell'iscrizione.

Articolo 3 - disposizioni transitorie

1. Le iscrizioni nella categoria 1, sottocategoria gestione centri di raccolta, effettuate alla data di entrata in vigore della presente deliberazione, rimangono valide ed efficaci fino alla loro scadenza. Restano altresì valide le domande d'iscrizione o di rinnovo presentate fino alla data di entrata in vigore della presente deliberazione, le quali sono istruite e deliberate ai sensi delle previgenti disposizioni.

2. Le imprese già iscritte provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione, ad aggiornare la formazione degli addetti impiegati al centro di raccolta secondo i contenuti del decreto del 26 marzo 2026. Tale corso è valido ai fini della dimostrazione della formazione di aggiornamento necessaria per il rinnovo dell'iscrizione.

Articolo 4 - entrata in vigore

1. La presente deliberazione entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Albo nazionale gestori ambientali.

Articolo 5 - abrogazioni

1. Le delibere del Comitato nazionale n. 2 del 20 luglio 2009 e n. 7 del 21 novembre 2018 sono abrogate e sostituite dalla presente deliberazione.

Allegato 1

DOTAZIONI MINIME ADDETTI						
	CLASSE F	CLASSE E	CLASSE D	CLASSE C	CLASSE B	CLASSE A
	< a 5.000 abitanti	< a 20.000 e >o = a 5.000 ab.	< a 50.000 e >o = a 20.000 ab.	< a 100.000 e >o = a 50.000 ab.	< a 500.000 e >o = a 100.000 ab.	> o = a 500.000 abitanti
Addetti	1	2	3	4	8	13

Allegato 2

1. Qualificazione degli addetti

La qualificazione e la formazione del personale addetto ai centri di raccolta sono garantiti e attestati dal responsabile tecnico.

Il requisito dell'avvenuta formazione deve sussistere al momento della presentazione della domanda d'iscrizione e della domanda di integrazione dell'iscrizione nella categoria 1 per la gestione dei centri di raccolta nonché della domanda di rinnovo o di ampliamento della classe di iscrizione.

L'avvenuta formazione viene dichiarata dal Responsabile Tecnico utilizzando il modello di cui all'allegato 2b ed attestata oltre che da quest'ultimo anche da eventuali ulteriori docenti utilizzando l'apposito modello di cui all'allegato 2a.

La formazione è inoltre effettuata almeno nei casi di:

- nuove assunzioni di personale addetto alla gestione del centro di raccolta;
- assegnazione al centro di raccolta di addetti già impiegati presso l'impresa in altre mansioni;
- applicazione di metodologie operative o acquisizione di tecnologie diverse da quelle precedentemente in uso nel centro di raccolta.

L'aggiornamento della formazione per il personale dell'impresa impiegato nella gestione del centro di raccolta deve essere effettuato nell'ambito del periodo di validità dell'iscrizione e con periodicità quinquennale, a decorrere dalla data di fine formazione iniziale o dell'ultimo aggiornamento effettuato dal singolo addetto; tale aggiornamento è attestato dal Responsabile Tecnico in sede di presentazione della domanda di rinnovo dell'iscrizione nonché di ampliamento della classe utilizzando l'apposito modello di cui all'allegato 2c.

Il personale impiegato nella gestione del centro di raccolta deve essere sempre in regola con la formazione iniziale o con il successivo aggiornamento periodico; qualora non in regola, tale personale non può essere impiegato nel centro di raccolta e non concorre alla dimostrazione del requisito relativo alla classe di iscrizione.

L'impresa, al momento del rinnovo della categoria 1 - sottocategoria "gestione centri di raccolta", deve dimostrare che tutto il personale addetto al centro di raccolta sia in regola con la formazione.

1.1 Formazione

E' a carico del soggetto richiedente l'iscrizione l'effettuazione dei corsi di formazione degli addetti secondo le seguenti modalità:

- contenuti dei corsi di formazione ai fini della prima iscrizione:

1. Normativa in materia di gestione dei rifiuti e loro classificazione.
2. Normativa relativa all'Albo nazionale gestori ambientali.
3. Le modalità di gestione dei centri di raccolta di cui al decreto 26 marzo 2026.
4. Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, piani di emergenza interna in caso di incidente.
5. Compiti dell'addetto al centro di raccolta e rapporti con l'utenza.
6. Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI), Formulario di identificazione, registro di carico e scarico e dichiarazione MUD e cenni sulle procedure di contabilizzazione dei rifiuti.
7. Indicazioni operative specifiche, predisposte dal Centro di Coordinamento RAEE, per le corrette modalità di raccolta e gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.
8. Indicazioni operative specifiche per le corrette modalità di raccolta e gestione dei rifiuti di batterie elaborati anche su indicazione del Centro di Coordinamento Batterie.
9. Tecniche di riempimento, travaso, movimentazione e svuotamento dei contenitori/serbatoi fissi o mobili contenenti le diverse tipologie di rifiuti diverse da RAEE e Batterie.

I corsi di formazione di aggiornamento dovranno riguardare una o più delle materie sopraelencate, con particolare riferimento alle modifiche normative o regolamentari di recente introduzione, con specifico riguardo alla parte pratica.

I corsi di formazione sono tenuti dal Responsabile Tecnico o da docenti in possesso di laurea che abbiano maturato esperienza almeno quinquennale nella disciplina e/o attività di settore oggetto dell'insegnamento, ovvero in alternativa, da docenti muniti di diploma di scuola secondaria di secondo grado che abbiano maturato almeno otto anni di esperienza nella disciplina e/o nell'attività di settore oggetto dell'insegnamento.

I corsi di formazione iniziali hanno una durata minima di 12 ore effettive e sono ritenuti validi a seguito della frequenza da parte degli addetti di almeno il 75% delle ore previste.

I corsi di formazione di aggiornamento hanno una durata minima di 6 ore effettive e sono ritenuti validi a seguito della frequenza da parte degli addetti di almeno il 75% delle ore previste.

Ai partecipanti dei corsi di formazione viene consegnato il pertinente materiale didattico e informativo.

2. Attestazioni e dichiarazioni sostitutive

Le attività di formazione sono attestate e dichiarate utilizzando i modelli di cui agli allegati 2a e 2b. Tali modelli, debitamente compilati e sottoscritti, sono conservati presso la sede legale o presso la sede operativa del soggetto richiedente o iscritto.

Le società provvederanno a trasmettere alle Sezioni regionali e provinciali la dichiarazione di cui all'apposito modello rappresentato dall'allegato 2c.

Allegato 2a

Modulo in formato PDF [(dimensioni: 154 Kb)]

Allegato 2b

Modulo in formato PDF [(dimensioni: 161 Kb)]

Allegato 2c

Modulo in formato PDF [(dimensioni: 166 Kb)]

Allegato 3

IMPORTI CAPACITA' FINANZIARIA						
	CLASSE F	CLASSE E	CLASSE D	CLASSE C	CLASSE B	CLASSE A
.	< a 5.000 abitanti	< a 20.000 e >o = a 5.000 ab.	< a 50.000 e >o = a 20.000 ab.	< a 100.000 e >o = a 50.000 ab.	< a 500.000 e >o = a 100.000 ab.	> o = a 500.000 abitanti
Euro	36.300,00	36.300,00	72.600,00	108.900,00	290.400,00	471.900,00

Allegato 4

Modulo in formato PDF [(dimensioni: 138 Kb)]
